



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0274271 11/06/2020 11,59

Titolo : 500406 Politica del farmaco e dispositi...

Dest. : AI DIRETORI GENERALI DELL AA.SS.LL.DELLA REGIONE CAMPA...

Classifica : 50.4. Fascicolo : 57 del 2020



Ai Direttori Generali AA.SS.LL.

Ai Direttori Sanitari AA.SS.LL.

per Loro tramite
le direzioni distrettuali

Ai MMG/PLS

Ai Direttori/Responsabili dei Dipartimenti Farmaceutici

Ai Responsabili Area Farmaceutica Convenzionata

Ai Referenti DPC

Ai Referenti Sistema TS

- Al Referente Sistema Regionale Informatico SANI.Arp.
- A FEDERFARMA Campania
- A ASSOFARM Campania

e, per Loro tramite

Ai Titolari/Direttori Farmacie pubbliche e private
convenzionate

Oggetto. Prescrizioni di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope con ricetta dematerializzata a carico delSSN

Con circolare congiunta MEF- MS n. 5351 del 14.05.2020 DGSISS-MDS-P, sono state fornite le indicazioni in merito alla dematerializzazione delle prescrizioni contenenti medicinali stupefacenti e psicotropi, a cui si rimanda per i riferimenti normativi.

Il provvedimento di dematerializzazione dei medicinali stupefacenti **sarà attuativo a partire dal 15 giugno** e riguarda nel dettaglio:

- 1) I medicinali inclusi nelle sezioni B-C-D-E della tabella dei medicinali di cui all'articolo 14 del DPR n. 309 del 1990 e ss.mm.ii.
- 2) I medicinali inclusi nella sez. A all'allegato 3 bis introdotto dalla L.n.12/2001 (Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore).

Al contrario, i medicinali contenuti nella sezione A della tabella dei medicinali compresi quelli dell'allegato 3 bis, quando non prescritti per la terapia del dolore, restano prescrivibili su ricettario a ricalco approvato con decreto del Ministero della salute 10 marzo

Restano escluse dall'elenco dei medicinali prescrivibili in modalità dematerializzata le confezioni a base di metadone.

Adempimenti per la compilazione da parte del medico.

- Le ricette dematerializzate contenenti i medicinali di cui all'allegato 3 bis devono riportare il codice di esenzione "TDL01"; qualora il medico non indichi tale codice la ricetta non è dematerializzabile.
- La durata della terapia non deve essere superiore a trenta giorni.
- Le ricette contenenti i medicinali di cui all'allegato 3 bis (Sez. A e D), devono riportare la posologia (nel campo note) per consentire al farmacista le verifiche necessarie. La ricetta può comunque essere spedita anche se il numero di confezioni prescritte superi, in relazione alla posologia; il limite di trenta giorni di terapia, qualora l'eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni in quanto non è possibile lo sconfezionamento. Qualora sia erroneamente prescritta una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista può comunque spedire la ricetta ma deve consegnare il numero di confezioni sufficienti a coprire la terapia di trenta giorni in base alla posologia indicata e dare comunicazione al medico prescrittore.
- Solo per ricette contenenti i medicinali di cui alla Sez. A dell'allegato 3 bis, il medico deve sempre riportare, nel campo note, l'indirizzo e il numero telefonico professionale.
- Restano immutati gli altri formalismi previsti per la compilazione delle ricette contenenti i farmaci inclusi nelle sezioni B-C-D-E della tabella dei medicinali di cui all'articolo 14 del DPR n. 309 del 1990 e ss.mm.ii, e i farmaci inclusi nella sez. A all'allegato 3 bis introdotto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12.

Adempimenti per la spedizione da parte del farmacista

Per i medicinali per i quali è previsto il registro carico-scarico (Sez. A dell'allegato 3 bis, Sez. B e Sez. C) il farmacista è obbligato a stampare il promemoria e ad allegarlo al registro di cui sopra.

In tutti gli altri casi, il farmacista applicherà le fustelle dei medicinali sul promemoria ovvero sul registro delle fustelle della convenzionata, istituito con nota regionale prot. 176254 del 30/03/200 e s.m. prot. 178261 del 31/03/2020.

Per le ricette contenenti i medicinali di cui alla Sez. A dell'allegato 3 bis, il farmacista registra sul promemoria gli estremi del documento dell'acquirente maggiorenne.

Nel caso in cui il costo del farmaco sia inferiore al costo del ticket, il farmacista potrà utilizzare, mediante il proprio gestionale, la funzione di erogazione non a carico del SSN.

Restano immutati gli altri formalismi previsti per la spedizione delle ricette contenenti i farmaci inclusi nelle sezioni B-C-D-E della tabella dei medicinali di cui all'articolo 14 del DPR n. 309 del 1990 e ss.mm.ii, e i farmaci inclusi nella sez. A all'allegato 3 bis introdotto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12.

Ai sensi dell'art. 13 del DL 179/2012 e del relativo decreto attuativo DPCM 14 novembre 2015, anche le prescrizioni dei farmaci in oggetto possono essere utilizzate dagli assistiti su tutto il territorio nazionale.


Al fine della attuazione delle procedure di dematerializzazione, le SS.LL. dovranno garantire i necessari adeguamenti dei loro applicativi gestionali.

Si allega alla presente:

- circolare congiunta MEF- MS n. 5351 del 14.05.2020 DGSISS-MDS-P,
- Tabella di riepilogo adempimenti necessari alla prescrizione/spedizione di promemoria dematerializzati contenenti medicinali stupefacenti a carico del SSN.

Il Dirigente UOD 06

Dott. Ugo Trama



Il Direttore Generale

Avv. Antonio Postiglione

